

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2037 DELLA COMMISSIONE**del 10 dicembre 2020****recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 16 e 20,visto il regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi ⁽²⁾, in particolare gli articoli 13 e 16,

considerando quanto segue:

1. CONTESTO

- (1) Il 31 gennaio 2019 la Commissione ha istituito misure di salvaguardia definitive su determinati prodotti di acciaio («il regolamento di salvaguardia definitivo») ⁽³⁾.
- (2) La Commissione ha modificato le misure due volte, rispettivamente a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1590 ⁽⁴⁾ e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/894 ⁽⁵⁾ della Commissione.
- (3) Secondo i termini dell'accordo di recesso ⁽⁶⁾ tra l'Unione e il Regno Unito, dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito non farà più parte del territorio doganale dell'Unione. A decorrere da tale data, l'ambito di applicazione territoriale delle misure di salvaguardia subirà pertanto un cambiamento. Poiché il livello delle misure di salvaguardia su determinati prodotti di acciaio è stato stabilito sulla base della media delle importazioni nell'Unione di 28 Stati membri, vale a dire comprese le importazioni nel Regno Unito, durante il periodo di riferimento 2015-2017, la Commissione ritiene opportuno adeguare di conseguenza il volume dei contingenti tariffari nonché l'elenco dei paesi in via di sviluppo soggetti alle attuali misure di salvaguardia.
- (4) Il 30 ottobre 2020 la Commissione ha pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* un avviso ⁽⁷⁾ illustrante la motivazione della proposta e la metodologia che intendeva applicare e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni. L'avviso riportava altresì il volume dei contingenti tariffari ricalcolati che sarebbe stato in vigore per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2021.

2. PROCEDURA APPROPRIATA

- (5) La Commissione ha ricevuto diciannove comunicazioni dalle parti interessate entro il termine stabilito. Essa ha altresì avviato consultazioni con nove governi di paesi terzi.

3. VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI RICEVUTE

- (6) La Commissione ha esaminato le osservazioni ricevute, riguardanti specifiche categorie di prodotti o aspetti generali dell'adeguamento, come segue:

⁽¹⁾ GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 31 dell'1.2.2019, pag. 27).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1590 della Commissione, del 26 settembre 2019, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 248 del 27.9.2019, pag. 28).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/894 della Commissione, del 29 giugno 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 206 del 30.6.2020, pag. 27).

⁽⁶⁾ Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1).

⁽⁷⁾ Avviso 2020/C 366/12 relativo all'adeguamento del livello dei contingenti tariffari nel quadro delle misure di salvaguardia su determinati prodotti di acciaio a seguito dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea a decorrere dal 1° gennaio 2021 (GU C 366 del 30.10.2020, pag. 36).

3.1. Categoria 4 — Fogli rivestiti di metallo

- (7) Numerose parti interessate hanno presentato osservazioni in merito ai volumi calcolati per le categorie 4 A e 4B (compresi i gradi utilizzati nel settore automobilistico) e chiesto alla Commissione di rivedere il calcolo. In particolare, durante le consultazioni con le autorità dei paesi terzi, una parte interessata ha segnalato un errore materiale nel calcolo. Un'altra parte interessata ha individuato un problema specifico di calcolo o proposto una ripartizione leggermente diversa tra le due categorie di prodotti, che riflette meglio la sua situazione relativamente ai volumi riguardanti i suoi contingenti tariffari specifici per paese, tenuto conto in questo caso della situazione controfattuale, vale a dire il modo in cui sarebbero stati assegnati i contingenti tariffari se il Regno Unito non avesse fatto parte del territorio doganale al momento dell'adozione delle misure di salvaguardia iniziali. Dopo aver valutato tali argomentazioni, la Commissione ha constatato che erano giustificate e ha rivisto di conseguenza i volumi riportati nell'avviso del 30 ottobre.
- (8) Va sottolineato che tali adeguamenti riguardano solo la distribuzione dei contingenti tariffari tra le sottocategorie di prodotti 4 A e 4B, ma non incidono sul livello dei contingenti tariffari per l'intera categoria di prodotti 4.
- (9) I volumi aggiornati si riflettono nei volumi dei contingenti tariffari di cui all'allegato I.

3.2. Impatto dell'adeguamento sui volumi dei contingenti tariffari

- (10) Alcune parti hanno sostenuto che la Commissione dovrebbe mantenere i volumi dei contingenti tariffari esistenti e inoltre concedere al Regno Unito il proprio contingente tariffario specifico per paese oppure, qualora rientri nei contingenti tariffari residui, i volumi di tali contingenti tariffari dovrebbero essere aumentati in modo da includere i flussi commerciali tradizionali del Regno Unito.
- (11) Alcune parti hanno altresì sostenuto che potrebbero subire ripercussioni negative dall'inclusione del Regno Unito nella sezione residua di determinati contingenti tariffari, in quanto ciò comporterebbe una maggiore concorrenza a fronte di un volume contingenziale inferiore.
- (12) Altre parti hanno osservato che, per alcune origini, il volume complessivo dei contingenti tariffari calcolati verrebbe ridotto, rendendo la misura più restrittiva.
- (13) Infine, alcuni paesi esportatori hanno lamentato che, in base alla proposta della Commissione, perderebbero il contingente tariffario specifico per paese per alcune categorie di prodotti specifiche. Tali parti hanno sostenuto che la Commissione dovrebbe mantenere il loro contingente tariffario specifico per paese e che, qualora non lo facesse, ciò significherebbe rendere le misure più restrittive, violando così le norme dell'OMC.
- (14) La Commissione non concorda sul fatto che l'adeguamento proposto renderebbe la misura di salvaguardia più rigorosa. Come indicato nell'avviso del 30 ottobre, il risultato dell'adeguamento comporterebbe, in pochissimi casi, la perdita da parte di alcuni paesi dei loro contingenti tariffari specifici per paese (e viceversa) per alcune categorie di prodotti. Tuttavia la Commissione non ritiene che l'adeguamento possa tradursi, in quanto tale, in una misura più restrittiva. Nell'avviso del 30 ottobre la Commissione ha spiegato la logica dell'adeguamento, che mira ad avere un volume di contingenti tariffari (sia a livello globale sia per categoria di prodotto) proporzionato alla riduzione dell'ambito geografico del territorio in cui la misura di salvaguardia dell'Unione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021. Inoltre la Commissione osserva che i volumi complessivi dei contingenti tariffari risultanti dall'adeguamento sono del 3 % superiori rispetto a quelli attualmente in vigore e che ciò non può essere considerato un fattore tale da rendere la misura più restrittiva.
- (15) Inoltre la Commissione desidera sottolineare che, se accettasse le richieste dei paesi che perderebbero un determinato contingente tariffario specifico per paese, ciò sarebbe discriminante nei loro confronti rispetto a qualsiasi altra parte interessata, in quanto si discosterebbe dal suo principio fondamentale di concedere un contingente tariffario specifico per paese solo al raggiungimento di una determinata soglia (5 % delle importazioni) in un periodo specifico⁽⁸⁾. Dall'applicazione dello scenario controfattuale risulta che i paesi che disponevano di un contingente tariffario specifico per paese non soddisfano più il criterio oggettivo, mentre altri lo soddisfano.
- (16) I volumi inutilizzati dei contingenti di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/894 dei paesi che, a seguito di questo adeguamento, perderebbero i propri contingenti specifici per paese in una categoria di prodotti sono stati assegnati ai contingenti tariffari residui nelle pertinenti categorie di prodotti.

3.3. Richiesta di effettuare un'analisi sulla base dei dati dell'UE-27

- (17) Alcune parti interessate hanno sostenuto che, in caso di adeguamento delle sue misure, l'Unione è tenuta a valutare nuovamente se tutti i requisiti per istituire misure di salvaguardia continuano a essere soddisfatti nell'ambito dell'UE-27. Una parte interessata ha osservato, in particolare, che tale approccio indurrebbe l'Unione a stabilire che per numerose categorie di prodotti non vi sarebbe stato un aumento delle importazioni e che tali importazioni non dovrebbero pertanto essere soggette alle misure.
- (18) La Commissione ha osservato a tale proposito che le condizioni per istituire una misura di salvaguardia devono essere soddisfatte quando una misura di salvaguardia è istituita per la prima volta. Nel caso di questa misura, le condizioni sono state soddisfatte, come spiegato in dettaglio nel regolamento sulle misure di salvaguardia definitive.

⁽⁸⁾ In questo caso particolare, la soglia si riferisce alla quota del 5 % delle importazioni nel periodo di riferimento in una data categoria di prodotti per poter beneficiare di un contingente tariffario specifico per paese.

- (19) La Commissione non concorda con le opinioni espresse da alcune parti interessate secondo le quali, in una situazione come quella in esame, si renda necessario condurre una nuova valutazione completa. In effetti, come spiegato nell'avviso del 30 ottobre, l'attuale procedimento si limita ad adeguare i volumi dei contingenti tariffari alla modifica dell'ambito di applicazione del territorio in cui si applica la misura di salvaguardia dell'Unione. A tale riguardo, la Commissione insiste sul fatto che il presente procedimento non costituisce in alcun modo un vero e proprio riesame delle misure e pertanto non vi alcun obbligo giuridico di effettuare l'analisi richiesta da alcune parti interessate.

3.4. Categoria 18 — Palancole

- (20) Alcune parti interessate hanno contestato la proposta della Commissione di concedere al Regno Unito un contingente tariffario specifico per paese per questa categoria di prodotti, sostenendo che nel Regno Unito non vi sarebbe alcuna produzione di tale categoria di prodotti. Di conseguenza, i volumi assegnati al Regno Unito non sarebbero utilizzati. Tali società hanno inoltre sostenuto che la riduzione dei volumi dei contingenti tariffari derivante dall'adeguamento non era giustificata e che la Commissione dovrebbe mantenere lo stesso livello di contingenti tariffari previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/894.
- (21) A tale riguardo la Commissione aveva spiegato, nel suo avviso del 30 ottobre, la metodologia e la logica alla base dell'adeguamento e le implicazioni che esso poteva comportare. Se vi è una riduzione dei volumi complessivi dei contingenti tariffari in questa categoria, ciò è dovuto al fatto che le importazioni nel Regno Unito nel periodo di riferimento sono state detratte dal volume del contingente tariffario. Inoltre, nell'avviso del 30 ottobre, la Commissione ha spiegato in che modo ha stabilito il livello delle importazioni del Regno Unito nell'UE-27 durante il periodo di riferimento. L'argomentazione relativa all'assenza di produzione nel Regno Unito non è stata adeguatamente suffragata e non corrisponde alle statistiche utilizzate dalla Commissione. Nessuna parte interessata ha fornito dati indicanti se le importazioni nel Regno Unito fossero state consumate, ulteriormente trasformate o vendute nell'ambito dell'Unione. In ogni caso, il volume assegnato al Regno Unito non potrebbe essere trasferito ad altre origini, in quanto ciò gonfierebbe artificialmente il volume del contingente tariffario. Tale argomentazione è pertanto irrilevante per gli utilizzatori. La Commissione ha inoltre respinto l'argomentazione di mantenere gli attuali volumi dei contingenti tariffari, in quanto ciò non terrebbe conto della riduzione dell'ambito geografico del territorio interessato dalla misura di salvaguardia e comporterebbe parimenti un volume contingente artificiale gonfiato. Di conseguenza, la Commissione respinge queste argomentazioni.

3.5. Categoria di prodotti 9 – Prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo

- (22) Alcune parti interessate hanno osservato che, a causa della proposta della Commissione, il Vietnam perderebbe il proprio contingente tariffario specifico per paese in questa categoria di prodotti. Tali parti hanno avvertito la Commissione che tali volumi, che di conseguenza apparterranno alla sezione «altri paesi» del contingente tariffario, saranno probabilmente utilizzati rapidamente, in particolare da una determinata origine. Di conseguenza, tali parti hanno chiesto alla Commissione di limitare i volumi che qualsiasi paese potrebbe utilizzare nell'ambito del contingente tariffario residuo di questa categoria.
- (23) La Commissione ha osservato che la richiesta di limitare l'accesso ai paesi esportatori già aventi diritto al contingente tariffario residuo (*) non rientra nel campo di applicazione di questo esercizio di adeguamento, in quanto equivarrebbe a modificare il funzionamento delle misure. In ogni caso, la Commissione ha ricordato che la stessa argomentazione era stata presentata in procedimenti precedenti ed era stata respinta. Pertanto la Commissione non esamina ulteriormente la fondatezza di tale argomentazione.

3.6. Aggiornamento dell'elenco dei paesi in via di sviluppo soggetti a misure

- (24) L'elenco delle categorie di prodotti originari dei paesi in via di sviluppo cui si applicano le misure definitive deve essere aggiornato per tenere conto dell'adeguamento territoriale. La Commissione ha basato il suo calcolo sui dati aggiornati riguardanti la serie di dati relativa alle importazioni dell'anno 2019 (vale a dire lo stesso periodo indicato nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/894, ma escludendo le importazioni nel Regno Unito).
- (25) In merito alle categorie 4 A e 4B, nella sezione 4, paragrafo 3, dell'avviso del 30 ottobre la Commissione ha descritto il suo approccio provvisorio per quanto riguarda il trattamento delle importazioni del Regno Unito ai fini del calcolo dei rispettivi contingenti tariffari. A seguito della valutazione delle osservazioni ricevute e delle consultazioni con i paesi terzi in merito a detto approccio, la Commissione ha deciso di applicare la stessa metodologia ai fini dell'aggiornamento dell'elenco dei paesi in via di sviluppo soggetti alle misure di cui all'allegato II del presente regolamento. In assenza di altre informazioni affidabili o di proposte alternative documentate delle parti interessate, la Commissione ha ipotizzato che le importazioni del Regno Unito nell'anno 2019 dovessero essere equamente ripartite tra le due categorie di prodotti.
- (26) I volumi dei contingenti tariffari specifici per paese assegnati ai paesi in via di sviluppo che saranno esclusi dalla misura di salvaguardia di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento sono stati assegnati ai contingenti tariffari residui nelle pertinenti categorie di prodotti.
- (27) L'elenco dei paesi in via di sviluppo soggetti alle misure è così modificato:
— la Cina diventa soggetta alle misure nella categoria di prodotti 22;

(*) I paesi esportatori che ne hanno diritto e che rientrano nell'ambito del contingente tariffario residuo sono quelli che non beneficiano di un contingente tariffario specifico per paese in una data categoria di prodotti.

- la Turchia viene esclusa dalle misure nella categoria di prodotti 25 A;
 - gli Emirati arabi uniti vengono esclusi dalle misure nelle categorie di prodotti 21 e 26.
- (28) Nessuna delle parti interessate ha presentato osservazioni in merito a tale adeguamento.
- (29) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le misure di salvaguardia istituito a norma, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/478, e dell'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/755,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 è così modificato:

- l'allegato IV è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;
- l'allegato III.2 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

«ALLEGATO IV

IV.1 – Volumi dei contingenti tariffari

Numero di prodotto	Categoria di prodotti	Codici NC	Assegnazione per paese (ove applicabile)	Dall'	Dall'	Aliquota del dazio supplementare	Numeri d'ordine
				1.1.2021 al 31.3.2021	1.4.2021 al 30.6.2021		
				Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)			
1	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati	7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 99, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 14 00, 7211 19 00, 7212 60 00, 7225 19 10, 7225 30 10, 7225 30 30, 7225 30 90, 7225 40 15, 7225 40 90, 7226 19 10, 7226 91 20, 7226 91 91, 7226 91 99	Federazione russa	395 909,00	400 307,98	25 %	09.8966
			Turchia	313 791,59	317 278,16	25 %	09.8967
			India	161 191,83	162 982,85	25 %	09.8968
			Corea (Repubblica di)	129 042,60	130 476,40	25 %	09.8969
			Regno Unito	114 460,48	115 732,26	25 %	09.8976
			Serbia	113 624,87	114 887,37	25 %	09.8970
			Altri paesi	969 690,07	980 464,41	25 %	¹
2	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati	7209 15 00, 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, 7209 25 00, 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7209 90 20, 7209 90 80, 7211 23 20, 7211 23 30, 7211 23 80, 7211 29 00, 7211 90 20, 7211 90 80, 7225 50 20, 7225 50 80, 7226 20 00, 7226 92 00	India	143 355,40	144 948,24	25 %	09.8801
			Corea (Repubblica di)	83 143,26	84 067,08	25 %	09.8802
			Regno Unito	76 842,60	77 696,41	25 %	09.8977
			Ucraina	63 833,81	64 543,07	25 %	09.8803
			Brasile	40 842,75	41 296,56	25 %	09.8804
			Serbia	36 193,20	36 595,35	25 %	09.8805
			Altri paesi	252 391,11	255 195,45	25 %	²
3.A	Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)	7209 16 10, 7209 17 10, 7209 18 10, 7209 26 10, 7209 27 10, 7209 28 10	Federazione russa	333,03	336,73	25 %	09.8808
			Regno Unito	285,37	288,54	25 %	09.8978
			Iran (Repubblica islamica dell')	145,80	147,42	25 %	09.8809
			Corea (Repubblica di)	118,68	119,99	25 %	09.8806
			Altri paesi	719,47	727,46	25 %	³
3.B	Lamiere magnetiche a grani orientati GOES)	7225 19 90, 7226 19 80	Federazione russa	33 685,76	34 060,05	25 %	09.8811
			Corea (Repubblica di)	20 132,89	20 356,59	25 %	09.8812
			Cina	15 498,07	15 670,27	25 %	09.8813
			Taiwan	11 627,43	11 756,62	25 %	09.8814
			Altri paesi	6 024,76	6 091,70	25 %	⁴

4.A		Codici TARIC: 7210 41 00 20, 7210 49 00 20, 7210 61 00 20, 7210 69 00 20, 7212 30 00 20, 7212 50 61 20, 7212 50 69 20, 7225 92 00 20, 7225 99 00 11, 7225 99 00 22, 7225 99 00 45, 7225 99 00 91, 7225 99 00 92, 7226 99 30 10, 7226 99 70 11, 7226 99 70 91, 7226 99 70 94	Corea (Repubblica di)	32 981,94	33 348,41	25 %	09.8816
			India	47 144,92	47 668,75	25 %	09.8817
			Regno Unito	31 075,99	31 421,28	25 %	09.8979
			Altri paesi	417 545,50	422 184,90	25 %	⁵
4.B	Fogli rivestiti di metallo	Codici NC: 7210 20 00, 7210 30 00, 7210 90 80, 7212 20 00, 7212 50 20, 7212 50 30, 7212 50 40, 7212 50 90, 7225 91 00, 7226 99 10 Codici TARIC: 7210 41 00 30, 7210 41 00 80, 7210 49 00 30, 7210 49 00 80, 7210 61 00 30, 7210 61 00 80, 7210 69 00 30, 7210 69 00 80, 7212 30 00 30, 7212 30 00 80, 7212 50 61 30, 7212 50 61 80, 7212 50 69 30, 7212 50 69 80, 7225 92 00 30, 7225 92 00 80, 7225 99 00 23, 7225 99 00 41, 7225 99 00 93, 7225 99 00 95, 7226 99 30 30, 7226 99 30 90, 7226 99 70 13, 7226 99 70 19, 7226 99 70 93, 7226 99 70 96	Cina	112 702,10	113 954,34	25 %	09.8821
			Corea (Repubblica di)	146 267,74	147 892,93	25 %	09.8822
			India	67 313,85	68 061,78	25 %	09.8823
			Regno Unito	31 075,99	31 421,28	25 %	09.8980
			Altri paesi	94 312,94	95 360,86	25 %	⁶
			5	Fogli a rivestimento organico	7210 70 80, 7212 40 80	India	69 079,96
			Corea (Repubblica di)	62 432,08	63 125,77	25 %	09.8827
			Regno Unito	30 651,88	30 992,45	25 %	09.8981
			Taiwan	20 009,20	20 231,52	25 %	09.8828
			Turchia	13 814,36	13 967,85	25 %	09.8829
			Altri paesi	37 843,96	38 264,44	25 %	⁷

6	Prodotti stagnati	7209 18 99, 7210 11 00, 7210 12 20, 7210 12 80, 7210 50 00, 7210 70 10, 7210 90 40, 7212 10 10, 7212 10 90, 7212 40 20	Cina	97 495,49	98 578,77	25 %	09.8831
			Regno Unito	35 561,84	35 956,97	25 %	09.8982
			Serbia	19 570,13	19 787,58	25 %	09.8832
			Corea (Repubblica di)	14 156,15	14 313,44	25 %	09.8833
			Taiwan	11 769,81	11 900,58	25 %	09.8834
			Altri paesi	32 623,10	32 985,58	25 %	⁸
7	Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati	7208 51 20, 7208 51 91, 7208 51 98, 7208 52 91, 7208 90 20, 7208 90 80, 7210 90 30, 7225 40 12, 7225 40 40, 7225 40 60, 7225 99 00	Ucraina	209 860,26	212 192,04	25 %	09.8836
			Corea (Repubblica di)	85 938,89	86 893,77	25 %	09.8837
			Federazione russa	72 574,83	73 381,22	25 %	09.8838
			India	47 696,17	48 226,13	25 %	09.8839
			Regno Unito	47 679,95	48 209,72	25 %	09.8983
			Altri paesi	289 237,24	292 450,99	25 %	⁹
8	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili	7219 11 00, 7219 12 10, 7219 12 90, 7219 13 10, 7219 13 90, 7219 14 10, 7219 14 90, 7219 22 10, 7219 22 90, 7219 23 00, 7219 24 00, 7220 11 00, 7220 12 00	Altri paesi	90 629,91	91 636,90	25 %	¹⁰
9	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili	7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20, 7220 90 80	Corea (Repubblica di)	43 629,00	44 113,77	25 %	09.8846
			Taiwan	40 458,63	40 908,18	25 %	09.8847
			India	27 041,19	27 341,65	25 %	09.8848
			Stati Uniti	22 000,76	22 245,21	25 %	09.8849
			Turchia	18 307,38	18 510,79	25 %	09.8850
			Malaysia	11 598,54	11 727,41	25 %	09.8851
			Altri paesi	46 526,20	47 043,16	25 %	¹¹
10	Lamiere quarto laminate a caldo di acciai inossidabili	7219 21 10, 7219 21 90	Cina	4 320,80	4 368,81	25 %	09.8856
			India	1 832,92	1 853,28	25 %	09.8857
			Regno Unito	756,12	764,53	25 %	09.8984
			Taiwan	698,09	705,84	25 %	09.8858
			Altri paesi	915,93	926,11	25 %	¹²

12	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati	7214 30 00, 7214	Cina	103 601,87	104 753,01	25 %	09.8861
		91 10,	Regno Unito	86 672,43	87 635,46	25 %	09.8985
		7214 91 90, 7214	Turchia	62 288,24	62 980,33	25 %	09.8862
		99 31,	Federazione russa	57 825,56	58 468,06	25 %	09.8863
		7214 99 39, 7214	Svizzera	46 358,90	46 874,00	25 %	09.8864
		99 50,	Bielorussia	37 104,08	37 516,35	25 %	09.8865
		7214 99 71, 7214					
		99 79,					
		7214 99 95, 7215					
		90 00,					
		7216 10 00, 7216					
		21 00,					
		7216 22 00, 7216					
		40 10,					
		7216 40 90, 7216					
		50 10,					
		7216 50 91, 7216					
		50 99,					
		7216 99 00, 7228					
		10 20,					
7228 20 10, 7228							
20 91,							
7228 30 20, 7228							
30 41,							
7228 30 49, 7228							
30 61,							
7228 30 69, 7228							
30 70,							
7228 30 89, 7228							
60 20,							
7228 60 80, 7228							
70 10,							
7228 70 90, 7228							
80 00	Altri paesi	47 142,12	47 665,92	25 %	¹³		
13	Barre di rinforzo	7214 20 00, 7214	Turchia	58 826,75	59 480,38	25 %	09.8866
		99 10	Federazione russa	56 951,11	57 583,90	25 %	09.8867
			Ucraina	28 798,84	29 118,83	25 %	09.8868
			Bosnia-Erzegovina	25 219,87	25 500,09	25 %	09.8869
			Moldova (Repubblica di)	18 125,11	18 326,50	25 %	09.8870
			Altri paesi	109 637,11	110 855,30	25 %	¹⁴
14	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili	7222 11 11, 7222	India	27 892,96	28 202,88	25 %	09.8871
		11 19,	Regno Unito	4 076,21	4 121,51	25 %	09.8986
		7222 11 81, 7222	Svizzera	4 012,28	4 056,86	25 %	09.8872
		11 89,	Ucraina	3 098,90	3 133,33	25 %	09.8873
		7222 19 10, 7222					
		19 90,					
		7222 20 11, 7222					
		20 19,					
		7222 20 21, 7222					
		20 29,					
7222 20 31, 7222							
20 39,							
7222 20 81, 7222							
20 89,							
7222 30 51, 7222							
30 91,							
7222 30 97, 7222							
40 10,							
7222 40 50, 7222							
40 90	Altri paesi	4 521,80	4 572,05	25 %	¹⁵		

15	Vergelle di acciai inossidabili	7221 00 10, 7221 00 90	India	6 487,41	6 559,49	25 %	09.8876
			Taiwan	4 182,82	4 229,30	25 %	09.8877
			Regno Unito	3 360,43	3 397,77	25 %	09.8987
			Corea (Repubblica di)	2 088,34	2 111,54	25 %	09.8878
			Cina	1 414,37	1 430,08	25 %	09.8879
			Giappone	1 403,63	1 419,23	25 %	09.8880
			Altri paesi	698,10	705,85	25 %	¹⁶
16	Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati	7213 10 00, 7213 20 00, 7213 91 10, 7213 91 20, 7213 91 41, 7213 91 49, 7213 91 70, 7213 91 90, 7213 99 10, 7213 99 90, 7227 10 00, 7227 20 00, 7227 90 10, 7227 90 50, 7227 90 95	Regno Unito	133 112,45	134 591,48	25 %	09.8988
			Ucraina	93 132,26	94 167,07	25 %	09.8881
			Svizzera	90 980,58	91 991,47	25 %	09.8882
			Federazione russa	78 745,32	79 620,26	25 %	09.8883
			Turchia	76 362,96	77 211,44	25 %	09.8884
			Bielorussia	62 438,46	63 132,22	25 %	09.8885
			Moldova (Repubblica di)	46 799,56	47 319,56	25 %	09.8886
			Altri paesi	77 881,71	78 747,06	25 %	¹⁷
17	Profilati di ferro o di acciai non legati	7216 31 10, 7216 31 90, 7216 32 11, 7216 32 19, 7216 32 91, 7216 32 99, 7216 33 10, 7216 33 90	Ucraina	27 500,57	27 806,14	25 %	09.8891
			Regno Unito	23 890,85	24 156,31	25 %	09.8989
			Turchia	19 883,09	20 104,02	25 %	09.8892
			Corea (Repubblica di)	4 633,85	4 685,34	25 %	09.8893
			Altri paesi	10 905,03	11 026,20	25 %	¹⁸
18	Palancole	7301 10 00	Cina	6 151,98	6 220,33	25 %	09.8901
			Emirati arabi uniti	3 044,65	3 078,48	25 %	09.8902
			Regno Unito	789,54	798,32	25 %	09.8990
			Altri paesi	224,06	226,55	25 %	¹⁹
19	Materiale ferroviario	7302 10 22, 7302 10 28, 7302 10 40, 7302 10 50, 7302 40 00	Regno Unito	3 788,71	3 830,80	25 %	09.8991
			Federazione russa	1 375,95	1 391,24	25 %	09.8906
			Turchia	1 117,60	1 130,02	25 %	09.8908
			Cina	989,92	1 000,92	25 %	09.8907
			Altri paesi	1 024,65	1 036,04	25 %	²⁰

20	Tubi gas	7306 30 41, 30 49, 7306 30 72, 30 77	7306	Turchia	43 450,18	43 932,96	25 %	09.8911
				India	16 721,00	16 906,78	25 %	09.8912
				Macedonia del Nord	6 175,81	6 244,43	25 %	09.8913
				Regno Unito	5 874,82	5 940,09	25 %	09.8992
				Altri paesi	12 635,26	12 775,65	25 %	²¹
21	Profilati cavi	7306 61 10, 61 92, 7306 61 99	7306	Turchia	66 577,91	67 317,67	25 %	09.8916
				Regno Unito	40 001,61	40 446,07	25 %	09.8993
				Federazione russa	22 664,34	22 916,17	25 %	09.8917
				Macedonia del Nord	21 621,70	21 861,94	25 %	09.8918
				Ucraina	16 174,57	16 354,29	25 %	09.8919
				Svizzera	13 600,58	13 751,70	25 %	09.8920
				Bielorussia	13 392,20	13 541,00	25 %	09.8921
				Altri paesi	15 230,42	15 399,64	25 %	²²
22	Tubi di acciai inossidabili senza saldatura	7304 11 00, 22 00, 7304 24 00, 41 00, 7304 49 10, 49 93, 7304 49 95, 49 99	7304	India	5 168,74	5 226,17	25 %	09.8926
				Ucraina	3 236,47	3 272,43	25 %	09.8927
				Regno Unito	1 642,83	1 661,08	25 %	09.8994
				Corea (Repubblica di)	1 017,41	1 028,71	25 %	09.8928
				Giappone	946,14	956,65	25 %	09.8929
				Cina	811,77	820,79	25 %	09.8931
				Altri paesi	2 360,85	2 387,08	25 %	²³
				24	Altri tubi senza saldatura	7304 19 10, 19 30, 7304 19 90, 23 00, 7304 29 10, 29 30, 7304 29 90, 31 20, 7304 31 80, 39 10, 7304 39 52, 39 58, 7304 39 92, 39 93, 7304 39 98, 51 81, 7304 51 89, 59 10, 7304 59 92, 59 93, 7304 59 99, 90 00	7304	Cina
Ucraina	23 541,21	23 802,78	25 %					09.8937
Bielorussia	12 595,36	12 735,31	25 %					09.8938
Regno Unito	9 557,38	9 663,58	25 %					09.8995
Stati Uniti	6 714,21	6 788,82	25 %					09.8940
Altri paesi	35 461,44	35 855,45	25 %					²⁴

25.A	Grandi tubi saldati	7305 11 00, 7305 12 00	Altri paesi	106 330,19	107 511,63	25 %	²⁵
25.B	Grandi tubi saldati	7305 19 00, 7305 20 00, 7305 31 00, 7305 39 00, 7305 90 00	Turchia	9 347,69	9 451,55	25 %	09.8971
			Cina	6 323,27	6 393,53	25 %	09.8972
			Federazione russa	6 278,07	6 347,83	25 %	09.8973
			Regno Unito	4 248,97	4 296,18	25 %	09.8996
			Corea (Repubblica di)	2 488,39	2 516,04	25 %	09.8974
			Altri paesi	5 771,54	5 835,67	25 %	²⁶
26	Altri tubi saldati	7306 11 10, 7306 11 90, 7306 19 10, 7306 19 90, 7306 21 00, 7306 29 00, 7306 30 11, 7306 30 19, 7306 30 80, 7306 40 20, 7306 40 80, 7306 50 20, 7306 50 80, 7306 69 10, 7306 69 90, 7306 90 00	Svizzera	40 668,04	41 119,90	25 %	09.8946
			Turchia	31 126,18	31 472,03	25 %	09.8947
			Regno Unito	9 655,60	9 762,88	25 %	09.8997
			Taiwan	7 510,15	7 593,59	25 %	09.8950
			Cina	6 540,69	6 613,37	25 %	09.8949
			Federazione russa	6 402,83	6 473,97	25 %	09.8952
						Altri paesi	20 849,11
27	Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati	7215 10 00, 7215 50 11, 7215 50 19, 7215 50 80, 7228 10 90, 7228 20 99, 7228 50 20, 7228 50 40, 7228 50 61, 7228 50 69, 7228 50 80	Federazione russa	74 594,12	75 422,94	25 %	09.8956
			Svizzera	17 399,98	17 593,32	25 %	09.8957
			Regno Unito	13 012,46	13 157,05	25 %	09.8998
			Cina	12 561,01	12 700,58	25 %	09.8958
			Ucraina	10 233,14	10 346,84	25 %	09.8959
						Altri paesi	9 702,37
28	Fili di acciai non legati	7217 10 10, 7217 10 31, 7217 10 39, 7217 10 50, 7217 10 90, 7217 20 10, 7217 20 30, 7217 20 50, 7217 20 90, 7217 30 41, 7217 30 49, 7217 30 50, 7217 30 90, 7217 90 20, 7217 90 50, 7217 90 90	Bielorussia	56 580,19	57 208,86	25 %	09.8961
			Cina	39 836,99	40 279,62	25 %	09.8962
			Federazione russa	26 657,35	26 953,54	25 %	09.8963
			Turchia	21 490,10	21 728,87	25 %	09.8964
			Ucraina	17 144,99	17 335,49	25 %	09.8965
						Altri paesi	29 751,08

-
- ¹ Dall'1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8601
Dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8602
Dall'1.4.2021 al 30.6.2021: per la Russia*: 09.8571, per la Turchia*: 09.8572, per l'India*: 09.8573, per la Corea (Repubblica di)*: 09.8574, per la Serbia*: 09.8575 e per il Regno Unito*: 09.8599
*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.
- ² Dall'1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8603
Dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8604
Dall'1.4.2021 al 30.6.2021: per l'India*, la Corea (Repubblica di)*, l'Ucraina*, il Brasile*, la Serbia* e il Regno Unito*: 09.8567
*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.
- ³ Dall'1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8605
Dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8606
Dall'1.4.2021 al 30.6.2021: per la Corea (Repubblica di)*, la Russia*, l'Iran (Repubblica islamica dell)* e il Regno Unito*: 09.8568
*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.
- ⁴ Dall'1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8607
Dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8608
Dall'1.4.2021 al 30.6.2021: per la Russia*, la Corea (Repubblica di)*, la Cina* e Taiwan*: 09.8569
*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.
- ⁵ Dall'1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8609
Dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8610
Dall'1.4.2021 al 30.6.2021: per l'India*, la Corea (Repubblica di)* e il Regno Unito*: 09.8570
*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.
- ⁶ Dall'1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8611
Dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8612
Dall'1.4.2021 al 30.6.2021: per la Cina*: 09.8581, per la Corea (Repubblica di)*: 09.8582, per l'India*: 09.8583, per il Regno Unito*: 09.8584
*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.
- ⁷ Dall'1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8613
Dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8614
- ⁸ Dall'1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8615
Dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8616
Dall'1.4.2021 al 30.6.2021: per la Cina*, la Corea (Repubblica di)*, Taiwan*, la Serbia* e il Regno Unito*: 09.8576
*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.
- ⁹ Dall'1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8617
Dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8618
Dall'1.4.2021 al 30.6.2021: per l'Ucraina*, la Corea (Repubblica di)*, la Russia*, l'India* e il Regno Unito*: 09.8577
*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.
- ¹⁰ Dall'1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8619
Dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8620
- ¹¹ Dall'1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8621
Dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8622
Dall'1.4.2021 al 30.6.2021: per la Corea (Repubblica di)*, Taiwan*, l'India*, gli Stati Uniti d'America*, la Turchia* e la Malaysia*: 09.8578
*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.
- ¹² Dall'1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8623
Dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8624
Dall'1.4.2021 al 30.6.2021: per la Cina*, l'India*, Taiwan* e il Regno Unito*: 09.8591
*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.
- ¹³ Dall'1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8625
Dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8626
Dall'1.4.2021 al 30.6.2021: per la Cina*, la Turchia*, la Russia*, la Svizzera*, la Bielorussia* e il Regno Unito*: 09.8592
*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.
- ¹⁴ Dall'1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8627
Dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8628
Dall'1.4.2021 al 30.6.2021: per la Turchia*, la Russia*, l'Ucraina*, la Bosnia-Erzegovina* e la Moldova*: 09.8593
*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.
- ¹⁵ Dall'1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8629
Dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8630
Dall'1.4.2021 al 30.6.2021: per l'India*, la Svizzera*, l'Ucraina* e il Regno Unito*: 09.8594
*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.
- ¹⁶ Dall'1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8631
Dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8632
Dall'1.4.2021 al 30.6.2021: per l'India*, Taiwan*, la Corea (Repubblica di)*, la Cina*, il Giappone* e il Regno Unito*: 09.8595
*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.
- ¹⁷ Dall'1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8633
Dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8634
-

- ¹⁸ Dall'1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8635
Dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8636
Dall'1.4.2021 al 30.6.2021: per la Turchia*, l'Ucraina*, la Corea (Repubblica di)* e il Regno Unito*: 09.8579
*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.
- ¹⁹ Dall'1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8637
Dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8638
Dall'1.4.2021 al 30.6.2021: per la Cina*, gli Emirati arabi uniti* e il Regno Unito*: 09.8580
*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.
- ²⁰ Dall'1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8639
Dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8640
Dall'1.4.2021 al 30.6.2021: per la Russia*, la Cina*, la Turchia* e il Regno Unito*: 09.8585
*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.
- ²¹ Dall'1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8641
Dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8642
- ²² Dall'1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8643
Dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8644
Dall'1.4.2021 al 30.6.2021: per la Turchia*, la Russia*, l'Ucraina*, la Macedonia del Nord*, la Svizzera*, la Bielorussia* e il Regno Unito*: 09.8596
*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.
- ²³ Dall'1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8645
Dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8646
Dall'1.4.2021 al 30.6.2021: per l'India*, l'Ucraina*, la Corea (Repubblica di)*, il Giappone*, la Cina* e il Regno Unito*: 09.8597
*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.
- ²⁴ Dall'1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8647
Dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8648
Dall'1.4.2021 al 30.6.2021: per la Cina*, l'Ucraina*, la Bielorussia*, gli Stati Uniti d'America* e il Regno Unito*: 09.8586
*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.
- ²⁵ Dall'1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8657
Dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8658
- ²⁶ Dall'1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8659
Dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8660
Dall'1.4.2021 al 30.6.2021: per la Turchia*, la Cina*, la Russia*, la Corea (Repubblica di)* e il Regno Unito*: 09.8587
*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.
- ²⁷ Dall'1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8651
Dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8652
Dall'1.4.2021 al 30.6.2021: per la Svizzera*, la Turchia*, Taiwan*, la Cina*, la Russia* e il Regno Unito*: 09.8588
*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.
- ²⁸ Dall'1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8653
Dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8654
- ²⁹ Dall'1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8655
Dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8656
Dall'1.4.2021 al 30.6.2021: per la Turchia*, la Russia*, l'Ucraina*, la Cina* e la Bielorussia*: 09.8598
*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

IV.2 – Volumi dei contingenti tariffari globali per trimestre

Numero di prodotto		Dall'1.1.2021 al 31.3.2021	Dall'1.4.2021 al 30.6.2021
		Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)	
1	Altri paesi	969 690,07	980 464,41
2	Altri paesi	252 391,11	255 195,45
3 A	Altri paesi	719,47	727,46
3B	Altri paesi	6 024,76	6 091,70
4 A	Altri paesi	417 545,50	422 184,90
4B	Altri paesi	94 312,94	95 360,86
5	Altri paesi	37 843,96	38 264,44
6	Altri paesi	32 623,10	32 985,58
7	Altri paesi	289 237,24	292 450,99
8	Altri paesi	90 629,91	91 636,90

Numero di prodotto		Dall'1.1.2021 al 31.3.2021	Dall'1.4.2021 al 30.6.2021
		Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)	
9	Altri paesi	46 526,20	47 043,16
10	Altri paesi	915,93	926,11
12	Altri paesi	47 142,12	47 665,92
13	Altri paesi	109 637,11	110 855,30
14	Altri paesi	4 521,80	4 572,05
15	Altri paesi	698,10	705,85
16	Altri paesi	77 881,71	78 747,06
17	Altri paesi	10 905,03	11 026,20
18	Altri paesi	224,06	226,55
19	Altri paesi	1 024,65	1 036,04
20	Altri paesi	12 635,26	12 775,65
21	Altri paesi	15 230,42	15 399,64
22	Altri paesi	2 360,85	2 387,08
24	Altri paesi	35 461,44	35 855,45
25 A	Altri paesi	106 330,19	107 511,63
25B	Altri paesi	5 771,54	5 835,67
26	Altri paesi	20 849,11	21 080,77
27	Altri paesi	9 702,37	9 810,18
28	Altri paesi	29 751,08	30 081,65

IV.3 – Volume massimo del contingente residuo accessibile dall'1.4.2021 al 30.6.2021 ai paesi che beneficiano di un contingente specifico per paese

Categoria di prodotti	Nuovo contingente assegnato dall'1.4.2021 al 30.6.2021, in tonnellate
1	Regime speciale
2	255 195,45
3.A	727,46
3.B	6 091,70
4.A	422 184,90
4.B	Regime speciale
5	Nessun accesso alla quota residua nel quarto trimestre
6	32 985,58
7	292 450,99
8	Non pertinente
9	47 043,16
10	277,83
12	28 599,55
13	28 822,38

Categoria di prodotti	Nuovo contingente assegnato dall'1.4.2021 al 30.6.2021, in tonnellate
14	2 514,63
15	522,33
16	Nessun accesso alla quota residua nel quarto trimestre
17	11 026,20
18	226,55
19	1 036,04
20	Nessun accesso alla quota residua nel quarto trimestre
21	3 233,93
22	1 933,53
24	35 855,45
25.A	Non pertinente
25.B	5 835,67
26	21 080,77
27	Nessun accesso alla quota residua nel quarto trimestre
28	21 357,97»

Elenco delle categorie di prodotti originari di paesi in via di sviluppo cui si applicano le misure definitive

l'allegato III.2 è così modificato:

«Elenco delle categorie di prodotti originari di paesi in via di sviluppo cui si applicano le misure definitive»																													
Paese/Gruppo di prodotti	1	2	3 A	3B	4 A	4B	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	25 A	25B	26	27	28
Brasile		X	X																					X					
Cina				X		X		X		X		X	X			X			X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
India	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X			X	X					X		X	X			X		
Indonesia									X	X	X													X					
Malaysia											X													X					
Messico																								X					
Moldova														X			X							X					
Macedonia del Nord							X		X				X								X	X		X					
Thailandia											X													X					
Tunisia					X																			X					
Turchia	X	X			X	X	X	X			X		X	X			X	X		X	X	X		X		X	X	X	X
Ucraina		X							X					X	X		X	X			X	X	X	X				X	X
Emirati arabi uniti																		X	X		X			X					
Vietnam		X					X				X													X					
Tutti gli altri paesi in via di sviluppo																								X»					